

# STATUTO

## Associazione Pro Loco "Carmiano – Magliano"



### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 In data 18 Luglio 2020, è stata costituita, con scrittura privata, l'Associazione "Pro Loco Carmiano – Magliano" con sede legale nel Comune di Carmiano alla Via Stazione, n. 16 – c.a.p. 73041, e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce.
- 1.2 L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.
- 1.3 La Pro Loco di Carmiano-Magliano aderirà all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale di Puglia.

### Art. 2 - Caratteristiche e competenza territoriale

- 2.1 La Pro loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Essa ha competenza e svolge la sua attività nel territorio del Comune di Carmiano e frazione Magliano.
- 2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili anche con altra associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e provincie di località in cui non esiste altra Associazione Pro Loco.

### Art. 3 – Finalità

- 3.1 La Pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
  - a. Tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
  - b. Assistenza, tutela e informazione turistica;
  - c. Iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
  - d. Promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
  - e. Compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
  - f. Attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso i terzi, finalizzata alla conoscenza e agli scambi culturali;
  - g. Collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia – Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Puglia e la Provincia di Lecce;
  - h. Apertura e gestione di un circolo per i propri soci;

### Art. 4 - Finanziamento e patrimonio

- 4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
  - a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
  - b) contributi dei soci;
  - c) eredità, donazioni e legati;

- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi dell'Unione Europea;
- g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



- 4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo;
- 4.3 È, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate, anche in forma indiretta.

### **Art. 5 – Soci**

- 5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari. Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua. Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione. Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco. Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
- 5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

### **Art. 6 - Diritti e Doveri**

- 6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
- 6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
  - a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
  - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
  - c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
  - d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
  - e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  - f) a frequentare i locali della Pro Loco;
  - g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;
- 6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

## **Art. 7 - Ammissione e perdita di qualifica di socio**

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione o a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco secondo l'art. 7.1

## **Art. 8 - Organi**

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

## **Art. 9 - L'Assemblea dei Soci**

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri.

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio di Amministrazione.

9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

## **Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, located on the right margin of the page.]*

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI Puglia, al Comune di residenza, alla Regione Puglia, all'Ufficio delle IIDD ed all'Ufficio SIAE di competenza..

10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e quindi, surrogato.

10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

10.12 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Proibitori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

#### **Art. 11 - Presidente e Vice Presidente**

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

#### **Art.12 - Il Segretario e il Tesoriere**

12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.



Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

12.4 Il Segretario assume i compiti del Tesoriere se questo non nominato.

12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci;

b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;

12.6 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio di Amministrazione;

b) redige la stesura dei bilanci;

c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.



### **Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

### **Art. 14 Collegio dei Probiviri**

14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non sia in grado di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

### **Art. 15 Presidente onorario**

15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

### **Art. 16 Controllo e vigilanza**

16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Regione Puglia secondo quanto previsto dalla legge regionale sulle Pro Loco.

16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso l'UNPLI regionale, presso il proprio Comune e presso la Regione.

16.8 Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dal presente Statuto quali la mancata approvazione dei bilanci o la mancata elezione degli organi sociali, la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale, per quanto di sua competenza, fatto salvo ogni intervento della Regione Puglia.

16.9 L'UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco, in collaborazione con il Comune di competenza, mette a disposizione l'atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell'associazione.

### **Art. 17 Disposizioni generali**

17.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, che non siano incompatibili con quanto previsto dalla legge regionale delle Pro Loco di Puglia e con gli indirizzi e i regolamenti dell'UNPLI, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate dal Presidente della Pro Loco presso l'Ufficio di registro competente.

17.2 Le modifiche statutarie devono essere preventivamente inoltrate alla Regione Puglia e all'UNPLI Puglia per il parere di competenza. Trascorsi trenta giorni dall'inoltro, senza ricevimento dei richiesti pareri, tali modifiche s'intendono accolte.

### **Art. 18 Scioglimento della Pro Loco**

18.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

18.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché alla Regione Puglia.

### **Art. 19 Riferimenti legislativi**



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella legge vigente sulle Pro Loco della Regione Puglia, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

**Art. 20 Norma transitoria**

20.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Costituente tenutasi a Villa Maresca Resort&Sport, in Arnesanostrada provinciale 224 (via Vecchia Carmiano - Lecce) il 18 Luglio 2020, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.



I soci fondatori:

LA TEGOLA Carlo Rodolfo : Carlo Rodolfo Tegola  
COLONNA Maria Consiglia: Maria Consiglia Colonna  
CAIONE Pino : Pino Caione  
TAFURO Andrea : Andrea Tafuro  
MAZZOTTA Trentino Giovanni: Trentino Mazzotta  
MARSELLA Antonio: Antonio Marsella  
SPAGNOLO Francesco: Francesco Spagnolo  
NICOLACI Maurilio: Maurilio Nicolaci  
LAURETTI Edoardo Massimiliano: Edoardo Massimiliano Lauretti  
VILLANI MIGLIETTA Camillo : Camillo Villani Miglietta  
GLORIA Carla: Carla Gloria  
SPAGNOLO Gianluca: Gianluca Spagnolo  
RESINATO Simone: Simone Resinato  
GIANNOTTA Marco: Marco Giannotta  
QUARTA Giuseppe: Giuseppe Quarta  
SPAGNOLO Salvatore: Salvatore Spagnolo  
VILLANI MIGLIETTA Achille: Achille Villani Miglietta  
LUGGERI Alessandro: Alessandro Luggeri  
MACCHIA Manuel: Manuel Macchia  
SCORRANO Anna Luce: Anna Luce Scorrano

*[Handwritten signature/initials on the right margin]*

MAZZOTTA Carmelo: Carmelo Mazzotta

MAFFEO Paola: Paola Maffeo

BALZANI Iginio Carlo: Iginio Carlo Balzani

PETRELLI Giovanni: Petrelli

SCARAMUZZA Vincenzo : Vincenzo Scaramuzza

ARNESANO Raffaele: Raffaele Arnesano

CONTE Alfredo: Alfredo Conte

TARANTINO Marco Antonio: Marco Antonio Tarantino

D'AGOSTINO Daniele: D'Agostino

CALCAGNILE Sergio: Calcagnile

CICCARESE Stefano: Stefano Ciccarese



*Handwritten signature and scribbles on the right margin.*